

3597/2018

Sentenza n. 3597/2018 pubbl. il 17/07/2018

RG n. 2384/2013

Repart. n. 3868/2018 del 17/07/2018

RG. 2384/13

Cron. 1534

Rep. 3868

Rel. IASCONE MAGLIERI

Oggetto danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE

nella persona dei Magistrati:

dott. Margherita D'Amore

dott. Giuseppe Iascone Maglieri

dott. Andrea Luce

ha pronunciato la seguente

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 2384 R.G. dell'anno 2013, con
oggetto: azione di risarcimento danni vertente

TRA

Marco CF

elettivamente

domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola F/10 presso lo studio
dell'Avv. Michele Liguori che lo rappresenta e difende unitamente
all' come da mandato in atti.

Appellante

E

Genertel ass.ni spa (P.IVA 00707180329), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Castellamare di
Stabia al Viale Europa n. 104 presso lo studio dell'Avv. Uliano Stanislao
che la rappresenta e difende come da mandato in atti.

Appellata

E

Fondiarria - Sai spa (P.IVA 00818570012), in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Toledo n. 317 presso lo studio degli Avv. Riccardo Imperiali dal quali è
rappresentata e difesa come da mandato in atti.

Appellata

E

Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo, Finocchiaro Patrizio Angelo,
Finocchiaro Armando, Fondiarria - Sai spa, divisione Sai, in persona del
legale rappresentante pro tempore.

Appellati contumaci

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29 -30 - 31/5/2013 - 3-12/6/2013
(con consegna dell'atto per la notifica all'ufficiale giudiziario in data
27.5.2013)

Marco proponeva appello avverso la sentenza
n. 9086/2012 pronunciata dal Tribunale di Napoli - in data 28.6 -

29.8.2012, all'esito della quale in ordine alla domanda dallo stesso spiegata mirante a conseguire il risarcimento dei danni subiti per le lesioni personali riportate a seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 1.5.2003 verso le ore 05,10 in Torre del Greco sulla autostrada A3 per il tamponamento multiplo verificatosi tra l'autovettura Fiat Ritmo tg. NA7N32519 di proprietà di Di Guida Giuseppe assicurata per la rca con la Genertel ass.ni spa, sulla quale l'istante viaggiava trasportato, l'autovettura Fiat Regata tg.PT310443 condotta dal proprietario Frezza Vincenzo assicurata per la rca con la Fondiaria - Sai spa e l'autovettura VW Polo tg. BN781JF condotta da Finocchiaro Armando, di proprietà di Finocchiaro Patrizio Angelo assicurata per la rca con la Fondiaria - Sai spa (divisione Fondiaria), l'adito Tribunale dichiarata la pari responsabilità di Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e di Finocchiaro Patrizio Angelo nella determinazione eziologica del sinistro in questione, condannava gli stessi in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria - Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria - sai spa (divisione Fondiaria) e ciascuno nel limite di un terzo al pagamento a titolo risarcitorio in favore del terzo trasportato Marco dell'importo di E.13.285,51 ai valori attuali, oltre interessi legali, nonché alla refusione delle spese processuali, con attribuzione in favore del procuratore antistario dell'attore. (cfr. amplius dispositivo della sentenza di primo grado).

L'appellante censurava la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo di gravame in punto quantum debeatur lamentando che erroneamente il primo giudicante aveva rigettato il reclamato risarcimento del danno patrimoniale in ordine alle spese mediche ancorchè documentate per l'importo di E.182,00 e quello per gli interventi odontoiatrici e di protesi dentarie, sul presupposto che non vi era la prova dell'esborso della spesa inizialmente sostenuta per la protesi a seguito della lesione dentaria subita, risultando depositato solo un preventivo di spesa, laddove una volta accertato che a seguito dell'evento per cui è causa Marco aveva riportato l'avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro e la frattura dell'incisivo laterale sinistro come acclarato dal CTU avrebbe dovuto ritenere al di là di una effettiva documentazione di esborsi o di preventivi di spesa che trattandosi di spese mediche cui il soggetto leso si trovava necessariamente ad essere esposto, le stesse dovevano trovare il necessario ristoro con una liquidazione equitativa anche in ordine ai necessari futuri rinnovi delle protesi dentarie, stante la certezza di tali esborsi anche se futuri per fronteggiare nel tempo la sostituzione degli impianti protesici, che secondo nozioni di comune esperienza sono soggetti a deterioramento e rimpiazzo ogni dieci anni.

Sulla base di tali premesse in accoglimento dell'interposto gravame ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado richiedeva condannarsi Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e Finocchiaro Patrizio Angelo in solido

tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – sai spa (divisione Fondiaria) al pagamento a titolo risarcitorio in favore di esso

Marco dell'ulteriore residuo importo di E.30.182,00, ovvero alla diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto con il favore di spese e competenze del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

In contumacia di Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo, Finocchiaro Patrizio Angelo, Finocchiaro Armando, Fondiaria – Sai spa ,(divisione Sai) in persona del legale rappresentante pro tempore si costituivano la Genertel spa e la Fondiaria –Sai spa (divisione Fondiaria), in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'interposto gravame ex art. 342 c.p.c. in quanto non formulato secondo le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., così come novellato dalla L.134/2012 - applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame; nel merito contestavano gli assunti dell'appellante instando per il rigetto dell'interposto gravame infondato in fatto ed in diritto, con rivalsa di spese e competenze del secondo grado di giudizio.

Acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, precisate le conclusioni, la causa all'udienza collegiale del 19.12.2017 era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionale e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo, Finocchiaro Patrizio Angelo, Finocchiaro Armando e della Fondiaria – Sai spa (divisione Sai), in persona del legale rappresentante pro tempore non costituitisi ancorché ritualmente evocati in giudizio.

Va altresì prioritariamente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'interposto gravame formulata dall'appellate compagnie assicuratrici Genertel e Fondiaria - Sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentati legali pro tempore, in quanto non conforme ai criteri direttivi di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dalla L.134/2012 - applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame – posto che al di là di meri rigidismi formali risultano enucleate nell'atto di gravame le parti di sentenza impugnate e sufficientemente enunciate le censure e le ragioni sulle quali si fonda l'appello in correlazione alla motivazione della pronuncia di primo grado.

Ed invero il paradigma generale dell'atto di appello introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata

nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, con chiara ed inequivoca formulazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. Non è pertanto richiesta la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. Sez. Un. 16.11. 2017 n. 27199).

Sgombrato il campo dalle questioni preliminari nel merito va rilevato che le censure formulate in punto quantum dall'appellante con l'articolato motivo di gravame – già riferite nella parte narrativa - appaiono fondate e meritevoli di accoglimento, in quanto conferenti ed idonee per quanto di ragione ad incidere sul costruito argomentativo e sull'impianto motivazionale della sentenza impugnata, sottoponendo a pertinente revisione critica il decisum adottato, formulando in modo chiaro ed esaustivo, sotto il profilo qualitativo, rispetto ai passaggi argomentativi supportanti la pronuncia di primo grado valide e pertinenti ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudicante, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Ed invero va innanzitutto rilevato che risulta accertato che a seguito dell'evento per cui è causa Marco abbia riportato altresì
l'avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro e la frattura dell'incisivo laterale sinistro che al momento dell'esame obiettivo da parte del consulente medico – legale di ufficio risultavano sostituiti da elementi dentari protesici provvisori (cfr. i prodotti referti ospedalieri e la consulenza medico - legale di ufficio).

Ciò posto va evidenziato che i danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, sono risarcibili purché il giudice accerti che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità e la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa, laddove non è necessaria la dimostrazione dell'avvenuto esborso ancor di più allorché come nella fattispecie in esame trattasi di spese future, essendo sufficiente la prova delle effettività delle stesse vale a dire che il soggetto obbligato sia tenuto a sostenerle.

In ambito risarcitorio, il danno futuro rispetto al momento della decisione, sia esso emergente (quali le spese non ancora affrontate) o da lucro cessante, in realtà non può essere mai declinato in termini di assoluta certezza, che esclusivamente si attaglia al pregiudizio già completamente verificatosi al momento del giudizio.

Com'è stato efficacemente osservato in dottrina, "la certezza che deve sussistere per rendere risarcibile il danno futuro non è la stessa di quella che caratterizza il danno presente". E la giurisprudenza ha da tempo

chiarito che se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale.

Il rilevantemente probabile, il più probabile che, non è stato d'altronde, quantomeno in ambito civile, considerato equiparabile alla certezza anche in materia di giudizio sul nesso eziologico tra fattore causale ed evento. E il giudizio di regolarità dello sviluppo causale è sempre sotteso ad ogni apprezzamento tra evento e conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate.

Ne consegue che il risarcimento del danno futuro, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, non può compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già completamente verificatosi nel momento del giudizio e deve avvenire secondo un criterio di rilevante probabilità; a tal fine, il rischio concreto di pregiudizio è configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto. (cfr. Cass. 27/04/2010 n. 10072; Cass. 23/01/2002 n. 752; Cass. 20/01/1987 n. 495; Cass. 1980 n. 5057).

Tanto premesso compete all'istante in relazione al danno dentario subito (avulsione dell'incisivo centrale superiore sinistro e frattura dell'incisivo laterale sinistro) il rimborso delle spese mediche necessarie concernenti le cure odontoiatriche propedeutiche all'installazione del primo impianto protesico, nonché di quelle richieste in futuro per il rinnovo nel corso della vita della protesi (corona oro – ceramica) soggetti a deterioramento e a rimpiazzo per altre quattro volte (una ogni dodici anni), tenuto conto della giovane età del danneggiato (anni 24 all'epoca dell'incidente) e della presumibile verosimile aspettativa di vita dello stesso, da liquidarsi equitativamente sulla scorta della stessa relazione medico – legale del dott. Rosario Visconti cfr pag. 3) dell'elaborato peritale) e del preventivo di spesa del Centro Polispecialistico Eurodental del 5.2.2004 - entrambi prodotti dall'attore – odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado- nell'importo complessivo di E.18.000,00 ai valori attuali, tenuto conto altresì per l'esborso connesso ai rinnovi protesici della capitalizzazione anticipata.

Su quest'ultimo importo di E.18.000,00 ai valori attuali vanno riconosciuti gli interessi legali codicistici calcolati dalla data di pubblicazione della presenta sentenza al soddisfo.

Infondate appaiono di contro le censure in ordine al mancato riconoscimento delle ulteriori spese mediche sostenute e documentate per l'importo complessivo di E.182,00, posto che tale importo risulta essere

stato già riconosciuto e liquidato a Marco nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 6 righe 16 e 17).

In definitiva in accoglimento per quanto di ragione dell'interposto gravame ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e Finocchiaro Patrizio Angelo in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, vanno condannati al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attore – odierno appellante

Marco dell'ulteriore residuo importo risarcitorio a titolo di danno patrimoniale di E.18.000,00, ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, fermo restando gli importi risarcitori già liquidati in favore di esso

Marco nella sentenza di primo grado. In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1 c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. (cfr. Cass. 5 giugno 2007 n. 13059; Cass. 4.4.2006 n. 7846).

Pertanto in relazione del giudizio di primo le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, rideterminate alla stregua dell'attività difensiva in concreto espletata e delle questione trattate negli stessi importi già liquidati nella pronuncia di primo grado, che appaiono congrui e già in linea con il maggiore scaglione tariffario da E.25.900,01 ad E.51.700,00, fatta applicazione delle tariffe professionali vigenti pro tempore di cui al DM 8.4.2004 n. 127, seguono la soccombenza, con condanna di Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e Finocchiaro Patrizio Angelo in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – Sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rimborsare le stesse in favore dell'attore

Marco, con attribuzione in favore del procuratore di quest'ultimo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.

Le spese del secondo grado di giudizio così come liquidate in dispositivo, alla stregua dell'attività difensiva in concreta espletata (fase di studio della controversia; fase introduttiva del giudizio; fase decisionale) delle questioni giuridiche trattate e dell'afferente scaglione tariffario di riferimento seguono la soccombenza, con condanna di Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo, Finocchiaro Patrizio Angelo in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore alla refusione delle stesse in

favore dell'appellante Marco, con attribuzione in favore del procuratore di quest'ultimo dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., fatta applicazione dei parametri ministeriali di cui al DM 10.3.2014 N. 55 entrato in vigore a decorrere dal 3 aprile 2014, tenuto conto del protrarsi della prestazione professionale del giudizio d'appello in vigenza degli stessi e della unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di compenso. (cfr. Cass. Sez. Un. 12 ottobre 2012 n. 17406).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:

a) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e Finocchiaro Patrizio Angelo in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – Sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attore – odierno appellante

Marco dell'ulteriore residuo importo risarcitorio a titolo di danno patrimoniale di E.18.000,00, ai valori attuali, oltre interessi legali codicisici calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, fermo restando gli importi risarcitori già liquidati in favore di esso

Marco nella sentenza di primo grado;

c) condanna Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e Finocchiaro Patrizio Angelo in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rimborsare all'attore

Marco le spese del primo grado di giudizio che ridetermina nell'importo di E.950,00 per spese (ivi comprese spese di CTU), E.1.600,00 per diritti ed E.2.400,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di quest'ultimo

dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

d) conferma per il resto la sentenza di primo grado;

e) condanna Di Guida Giuseppe, Frezza Vincenzo e Finocchiaro Patrizio Angelo in solido tra loro e con le rispettive compagnie assicuratrici per la rca Genertel spa, Fondiaria – Sai spa (divisione Sai) e Fondiaria – sai spa (divisione Fondiaria), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, a rimborsare all'appellante

Marco le spese del secondo grado di giudizio che liquida nell'importo di E.710,00 per spese ed E.3.777,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di quest'ultimo

dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;

Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.5.2018.

Il Cav. est.

J. J. J. J. J.

Il Presidente

[Signature]

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 17 LUG. 2018
Il Funzionario Giudiziaro
Cozzolino Eugenio
Il Canc. N. 7